



LEGGE 29 gennaio 1992 n.7 (pubblicata il 14 febbraio 1992)

Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e relative norme di attuazione

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 gennaio 1992;

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Applicazione del Piano)

A norma della Legge urbanistica, con la presente Legge il Territorio della Repubblica di San Marino viene disciplinato dal Piano Regolatore Generale costituito dalle presenti norme e dalle allegate planimetrie.

Tale Piano, in seguito indicato come P.R.G., sostituisce integralmente e a tutti gli effetti il Piano Regolatore Generale, approvato con Legge 27 Marzo 1981 n. 26 e tutte le successive modifiche ed attuazioni in seguito approvate, in variante ed in esecuzione di quello, eccettuate le norme espressamente richiamate e confermate dalla presente legge e dalle allegate planimetrie.

Il territorio della Repubblica di San Marino e` suddiviso nelle zone successivamente definite come specificamente perimetrate e contrassegnate da apposita simbologia nella allegata planimetria 1:5000 (allegato B della presente Legge).

Costituiscono elaborati della presente Legge:

- Relazione Tecnica ed Analisi urbanistiche preliminari.
- Norme di attuazione.
- Allegato A, Planimetria di inquadramento territoriale 1/25000.
- Allegato A1, Planimetria di classificazione delle strade 1/10000.

- Allegato B, Planimetria di azionamento e dell'attivita' urbanistico- edilizia con indicazione degli indici urbanistici per comparto, 1/5000.
- Allegato C, Planimetria di previsione, ubicazione e quantificazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e dei servizi territoriali di intervento pubblico, denominata "Piano dei Servizi", 1/10000.
- Allegato D, schede prescrittive zone R1 e R2.
- Allegato E, tabella con gli indici urbanistici per le zone C.

Art. 2

(Contrasto dello stato di fatto con le previsioni di P.R.G.)

Si ha contrasto tra stato di fatto di una unita' fondiaria od edilizia e le previsioni di P.R.G., eccetto che per le unita' localizzate all'interno delle zone ad intervento urbanistico preventivo, nei seguenti casi:

- Funzione/i dell'insediamento appartenente a gruppo diverso da quelli previsti dalle norme di zona;
- Eccesso di S.U. rispetto all'Uf previsto dalle norme di zona o di altri requisiti e parametri edilizi da esse previste;

Pertanto nei casi di:

- Funzione/i diversa/e: sono sempre ammesse le modalita' di intervento manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono invece ammesse le altre modalita' di intervento (ristrutturazione edilizia ed ampliamento) solo se si modifica la funzione con adeguamento alle norme di zona.

- Eccesso di S.U.: sono fatte salve le situazioni gia' legittimate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purché in caso di rilascio di concessione edilizia vi sia l'adeguamento a quanto previsto in materia di parcheggi per le singole funzioni.

TITOLO II

INDICI URBANISTICI

Art. 3

(Descrizione degli indici urbanistici)

1) St= Superficie Territoriale.

Per superficie territoriale, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilita' territoriale, si intende una area di intervento prevista per le varie zone e comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità del P.R.G. e delle strade esistenti perimetralmente all'area, e al lordo delle strade esistenti incluse dal P.R.G. all'interno dell'area.

2) Sf= Superficie Fondiaria.

Per superficie fondiaria, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità ed utilizzazione fondiaria, si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale (St), detraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria (S1) e, ove esistono, le superfici per le opere di urbanizzazione secondaria (S2).

3) S1= Superficie per opere di urbanizzazione primaria.

Per superficie per opere di urbanizzazione primaria si intende l'area destinata alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 10. primo comma, della Legge Urbanistica N. 140 del 13 novembre 1991.

4) S2= Superficie per opere di urbanizzazione secondaria.

Per superficie per opere di urbanizzazione secondaria si intende l'area destinata alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 10, secondo comma, della Legge Urbanistica n. 140 del 13 novembre 1991.

5) Sc= Superficie coperta.

La superficie coperta degli edifici e dei corpi di fabbrica è data dalla proiezione su di un piano orizzontale del massimo involuppo dei perimetri esterni dei vari corpi di fabbrica. Balconi, volumi aggettanti, pensiline di sporgenza superiore a ml. 1,5, portici, anche se completamente aperti, sono sempre computati.

6) Q = Rapporto di copertura (Sc/Sf).

Il rapporto di copertura indica il rapporto massimo percentuale fra superficie coperta e superficie fondiaria, riferito a tutte le opere edificate sopra o sotto il livello del suolo.

7) It= Indice di fabbricabilità territoriale (V/St).

L'indice di fabbricabilità territoriale rappresenta il volume massimo costruibile sulla superficie territoriale (St).

8) If= indice di fabbricabilità fondiaria (V/Sf).

L'indice di fabbricabilità fondiaria rappresenta il volume massimo costruibile sulla superficie fondiaria (S.f.).

9) Ut= Indice di utilizzazione territoriale (Su/St).

L'indice di utilizzazione territoriale rappresenta il rapporto massimo tra superficie utile (Su) e superfici territoriali (St).

10) Uf= Indice di utilizzazione fondiaria (Su/Sf).

L'indice di utilizzazione fondiaria rappresenta rapporto massimo fra superficie utile (Su) e superficie fondiaria (S.f.).

11) Posto Auto.

Ai fini della determinazione degli standards di parcheggio richiesti dalla presente legge il posto auto convenzionale dovrà avere le dimensioni minime di ml. 2,50 x 5,00 al netto degli spazi di accesso e manovra; gli stessi dovranno essere chiaramente evidenziati in progetto e in loco con opportuna segnaletica orizzontale, prima del rilascio dell'abitabilità.

Art. 4

(Applicazione degli indici urbanistici)

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale (It e Ut) si applicano nei Piani Particolareggiati di seguito indicati come P.P.

Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione fondiaria (If e Uf) si applicano per l'edificazione nelle singole unità fondiarie, ove non sia richiesto l'intervento urbanistico preventivo. Tali indici specificano rispettivamente i volumi e le superfici costruibili su ciascuna unità fondiaria.

Qualora la superficie territoriale (St) o la superficie fondiaria (Sf), corrispondenti alle diverse zone individuate dal P.R.G., non coincidano con il perimetro delle particelle catastali, la misura della superficie è fornita dal Sistema Informativo Territoriale.

Il Comparto costituisce l'unità urbanistica sulla quale si applicano gli indici urbanistici edilizi. Nell'allegato B i singoli comparti sono perimetrati all'interno delle varie zone.

Art. 5

(Carico Urbanistico)

Il Carico Urbanistico di un insediamento riferibile ad una unità fondiaria od edilizia è dato dall'entità e dal tipo delle funzioni insediate, considerando i seguenti parametri:

a - gruppo di appartenenza delle singole funzioni;

b - S.U. delle singole funzioni;

c - Numero delle unità immobiliari.

Si ha modifica del Carico Urbanistico qualora venga alterato anche uno solo dei precedenti parametri, in quanto viene modificata l'incidenza dell'insediamento sulle opere di urbanizzazione primaria.

L'adeguamento alla dotazione dei parcheggi di pertinenza prevista dalla presente legge non altera il Carico Urbanistico.

Art. 6

(Classificazione ed elencazione delle funzioni ed attivita' insediate o insediabili ai fini della valutazione del carico urbanistico delle varie zone)

Le funzioni e attivita' insediate o insediabili sul territorio sono classificate nel modo seguente:

GRUPPO a -FUNZIONE ABITATIVA PERMANENTE

1 - Autorimesse di pertinenza.

2 - Alloggi.

3 - Accessori: magazzini, depositi e lavanderie ad uso esclusivo del nucleo familiare e non relativi ad unita' produttive.

4 - Volumi tecnici : locali e volumi edilizi per impianti.

GRUPPO b - FUNZIONE ABITATIVA TEMPORANEA.

1 - Autorimesse e parcheggi di pertinenza delle singole funzioni.

2 - Alberghi, pensioni e affittacamere.

3 - Case per vacanze, esercizi extra alberghieri.

4 - Campeggi.

5 - Volumi tecnici, ripostigli, cantine, lavanderie e accessori.

GRUPPO c - FUNZIONE TERZIARIA PRIVATA, COMMERCIO E SERVIZI.

1 - Autorimesse e parcheggi delle singole funzioni.

2 - Commercio di prima necessita' (alimentari, macelleria, frutta e verdura, tabacchi, giornali, prodotti ittici, ecc.).

3 - Commercio al dettaglio (ad esclusione dell'attivita' di cui al punto 2).

4 - Pubblici esercizi (Bar, ristoranti, tavole calde, e simili), ad esclusione dell'attività di cui al punto 2.

5 - Uffici finanziari, assicurativi, studi professionali, uffici commerciali.

6 - Banche e istituti di credito.

7 - Produzione artigianale e artigianato al servizio della residenza fino ad una superficie utile massima di 400 mq.

8 - Servizi collettivi, attivita' culturali, ricreative, mense, politiche, sindacali e sanitarie, senza funzioni assembleari.

9 - Locali da ballo, sale riunioni, conferenze e simili.

10 - Autofficine e autorimesse di uso pubblico fino ad una superficie utile massima di 400 mq. per ogni unità fondiaria.

11 - Stazioni di servizio e autolavaggi.

12 - Commercio all'ingrosso: centri vendita e magazzini fino ad un massimo di 400 mq di S.U.

13 - Accessori e volumi tecnici.

GRUPPO d - FUNZIONE SECONDARIA PRODUTTIVA

1 - Autorimesse e parcheggi di pertinenza delle singole funzioni.

2 - Produzioni manifatturiere artigianali e/o industriali (escluse c.4) - autorimesse ed autofficine.

3 - Strutture tecniche e tecnologiche a servizio del territorio e delle produzioni agricole, non ad uso di azienda (singola o associata): cantine, magazzini all'ingrosso, frigoriferi, caseifici industriali, rimesse macchine agricole in conto terzi, magazzini per derrate alimentari.

4 - Serre fisse industriali (non connesse allo sfruttamento del terreno agricolo).

5 - Commercio all'ingrosso.

6 - Depositi di materiale all'aperto.

7 - Alloggi per custode non separato dall'attività produttiva con superficie utile massima non superiore a mq. 140.

8 - Uffici connessi all'attività produttiva.

9 - Accessori, volumi tecnici.

GRUPPO e - FUNZIONE PRIMARIA AGRICOLA

1 - Autorimesse e parcheggi di pertinenza delle singole funzioni.

2 - Alloggi per coltivatori diretti.

3 - Accessori degli alloggi: depositi, lavanderie, cantine. Volumi Tecnici: locali ed involucri edilizi per impianti relativi agli alloggi.

4 - Costruzioni rurali di servizio:

a - fienili, depositi di prodotti agricoli per conto proprio e relativi accessori;

b - ricoveri di macchine ed attrezzi agricoli per conto proprio e relativi accessori;

c - ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo (pollai, porcili, conigliere).

5 - Allevamenti zootecnici aziendali.

6 - Serre fisse aziendali (legate allo sfruttamento del terreno agricolo).

7 - Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo (strade poderali, escavazione canali, arginature, opere di consolidamento dei terreni e di difesa idrogeologica).

8 - Ristoranti tipici.

9 - Infrastrutture coperte e scoperte per l'agriturismo.

GRUPPO f - FUNZIONE INFRASTRUTTURALE PUBBLICA.

1 - Autorimesse e parcheggi di pertinenza delle singole funzioni.

2 - Impianti tecnologici, impianti per servizi a rete (acquedotto, elettricità, gas, metano, telefono, posta, ecc.)

3 - Cimiteri.

4 - Aree per emergenze e impianti per la protezione civile.

5 - Impianti sportivi di interesse territoriale.

GRUPPO g - FUNZIONE TERZIARIA PUBBLICA: ATTREZZATURE E SERVIZI.

1 - Autorimesse, parcheggi e accessori di pertinenza delle singole funzioni.

2 - Attività didattiche del ciclo pre-scolare, primario, secondario e universitario. 3 - Assistenza, sanità.

4 - Attività culturali e ricreative.

5 - Verde attrezzato.

6 - Impianti sportivi locali.

7 - Luoghi di culto ed attività connesse: chiese, canoniche, opere parrocchiali, conventi.

8 - Uffici Amministrativi.

9 - Parcheggi, strade e altre urbanizzazioni primarie.

Le funzioni non contemplate nella presente tabella vengono classificate dalla C.T.E. in una delle precedenti categorie (vedi gruppi) secondo un criterio di analogia:

a - pubblico o privato (proprietà e/o gestione)

b - settore di rilevamento censuario (primario, secondario, terziario).

TITOLO III

INDICI EDILIZI

Art. 7

(Superficie utile edificabile)

La superficie utile edificabile (S.U.), esistente o di progetto, si calcola come somma delle superfici lorde di tutti i piani entro e fuori terra.

Comprese le superfici di:

a - murature perimetrali ed interne;

b - Scale interne ed esterne, ascensori e pianerottoli;

c - sottotetti non abitabili (per le parti di altezza superiore a ml. 1,60);

d - portici coperti di uso privato (ad eccezione di quanto specificato al successivo punto -e-). e - Piani seminterrati con altezza interna superiore a ml. 2,50.

Escluse le superfici di:

a - Un piano seminterrato, chiuso o a porticato, sotto il perimetro dell'edificio compresi gli sbalzi, e fuori perimetro per una superficie lorda massima pari al 10% della S.f., fino ad altezza interna di ml. 2,50, con funzioni: a1, a3, b1, b5, c1, c13, d1, d7, e1, e3, f1, g1 (come definito dall'art. 6 della presente Legge). Sono considerati seminterrati i piani che presentano, a lavori ultimati, il 50% della superficie dei muri perimetrali ricoperti dal terreno.

b - Impianti tecnici non contenuti in involucri edilizi, ivi compresi eventuali strutture aperte (serbatoi, balconi, piattaforme e/o scale) prescritte per il rispetto delle norme antincendio.

c - Portici coperti di uso pubblico con servitu' di pubblico passaggio registrato e trascritto all'Ufficio del Catasto.

d - Portici, logge e balconi aggettanti, per la parte eccedente ml. 1,50 di sbalzo, di uso privato nei limiti del 25% della S.U. riferita agli indici di zona.

e - Balconi aggettanti per la parte di sporgenza fino a ml. 1,50.

f - Tutti i locali completamente interrati compresi sotto il perimetro dell'edificio, compresi gli sbalzi, e fuori da detto perimetro per una superficie lorda massima pari al 10% della S.f.. Sono considerati completamente interrati i piani che risultano con tutto il perimetro interrato ad esclusione di sole due rampe di accesso di larghezza massima pari a ml. 5,00 non adiacenti tra loro.

g - Vasche natatorie scoperte; eventuali coperture fisse e/o rimovibili destinate a dette vasche sono computabili nelle superfici di cui al punto "d".

h - Impianti di depurazione di acque o di lavorazioni artigianali e/o industriali (solo per attivita' gia' in atto).

i - Mansarde abitabili nella misura del 70% della superficie utile purché aventi le seguenti caratteristiche:

- pendenza delle falde di copertura compresa fra 25% ed il 40%;
- linea di gronda più alta ad una altezza massima di ml. 1.00 dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale.
- altezza massima all'estradosso del colmo di ml. 3,50 misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale. Tali mansarde per avere requisiti di abitabilità dovranno avere altezza media interna non inferiore a ml. 2,00.

Le presenti esclusioni non valgono per gli edifici esistenti a qualunque funzione destinati, classificati in zona omogenea A, in quanto le modalità di intervento prescritte impongono il mantenimento della S.U. esistente.

Art. 8

(Volume)

Il volume degli edifici si calcola come sommatoria dei prodotti delle S.U. di ogni piano per l'altezza effettiva di interpiano, da calpestio a calpestio, ad eccezione dell'ultimo piano abitabile la cui altezza è misurata con esclusione del solaio di copertura.

Art. 9

(Numero dei Piani)

Il numero dei piani è costituito dal numero dei piani abitabili, con esclusione di un solo piano terreno e del sottotetto quando siano destinati a cantina, soffitta, autorimessa, centrale termica, lavanderia domestica.

Art. 10

(Altezza dell'edificio (H))

L'altezza (H) di una unità edilizia si misura come la massima delle misure intercorrenti tra:

a. La più bassa delle quote:

- strada sull'asse del prospetto prospiciente;
- piano di calpestio del piano terreno o del piano seminterrato del fabbricato;

b. La più alta delle quote:

- estradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile (seinclinato da calcolarsi nel punto medio);
- bordo superiore della linea di gronda più alta o media della inclinazione delle coperture (nel caso di fronti che terminano con coronamento non orizzontale);

- linea di colmo del tetto con copertura a falde, se detto colmo e' ad una quota superiore od uguale a ml. 3,50 rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale.

Dal computo dell'altezza si escludono:

- impianti tecnici non contenuti in involucri edilizi; camini e ciminiere; vano extra corsa di ascensore e relativa cabina tecnica;

- vano di chiusura di scale per accesso a coperture terrazzate, purché di superficie non superiore al 20% della superficie planimetrica della scala.

Nel caso di edifici sviluppati a gradoni lungo i pendii, il computo dell'altezza dell'edificio puo' essere effettuato considerando individualmente le singole sezioni verticali, utilizzando i medesimi criteri di cui al presente articolo, secondo gli esempi degli schemi di seguito riportati e comunque a condizione che le proporzioni dei gradoni rientrino nei seguenti limiti:

$l_1 > h_1, l_2 > h_2, \dots, l_n > h_n$

Tabella pag. 87

Deve risultare:

$H_1, H_2, H_3, \dots, H_n < H_c$ (altezza massima di comparto, vedi art. 37).

Nel caso la distanza A dall'asse stradale sia pari o superiore al doppio delle distanze definite all'art.16, l'altezza H1 puo' essere collocata senza tenere conto delle quote della strada.

In ogni caso, per quanto riguarda l'estremità superiore da cui misurare le singole altezze (H1, H2,.....etc.), vale quanto stabilito al punto "b" del presente articolo.

Art. 11

(Unita' immobiliare U_i)

Per unita' immobiliare (U_i) si intende la minima unita' edilizia censita autonomamente nel catasto con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente e completamente alle funzioni per le quali essa e' censita.

Art. 12

(Unita' fondiaria U_f)

Per unita' fondiaria (U_f) si intende l'entità edilizia contenente una o piu' unita' immobiliari, configuratasi, dal punto di vista storico, spaziale, statico, funzionale, come edificio a se stante anche se costruita in aderenza ad altri edifici.

Art. 13

(Applicazione degli indici edilizi)

La superficie utile dell'edificio (S.U.) si applica principalmente per determinare il volume convenzionale dei fabbricati.

Nei casi in cui le prescrizioni di zona indichino per l'intervento soltanto l'indice di utilizzazione fondiaria (U_f), oppure territoriale (U_t), la superficie utile (S.U.) serve per determinare, nelle aree soggette ad intervento diretto od ad intervento urbanistico preventivo, la quantità massima di superficie edificabile distribuita su uno o più piani.

Art. 14

(Distanze dai confini di proprietà D)

La distanza del fabbricato dai confini di proprietà (D) è misurata dalle parti fisse, siano esse strutturali o non, dell'unità edilizia, esclusi balconi e cornicioni aggettanti fino ad una sporgenza massima di ml 1,50, e non deve essere inferiore ai seguenti minimi:

- 1) per gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici esistenti che abbiano distanze dai confini inferiori a quelle previste dalle norme di zona, si mantengono per i rispettivi fronti, quelle esistenti con il minimo assoluto di ml. 3,00;
- 2) per tutte le nuove costruzioni, residenziali, alberghiere e di servizio si applica quanto previsto dalle norme di comparto;
- 3) per le nuove costruzioni industriali, artigianali ed agricole D = 10 ml.;
- 4) i locali completamente interrati di cui al punto f) del precedente Art. 7, dovranno mantenere un distacco minimo di ml. 1,50 dal confine di proprietà.

La costruzione a confine dei suddetti manufatti è ammessa previa sottoscrizione della domanda di concessione e degli elaborati progettuali da parte del confinante.

Distanze inferiori possono essere previste negli interventi urbanistici preventivi, e comunque non inferiori a ml. 3,00.

La distanza minima degli edifici, dal confine di Stato non può essere inferiore a ml. 10,00.

La costruzione a confine è ammessa nei seguenti casi:

- con progetto unitario e richiesta di unica concessione;
- nel caso in cui il proprietario del terreno attiguo abbia già costruito una unità edilizia a confine, la costruzione è ammessa limitatamente alla sagoma di ingombro della parete esistente sul confine stesso.

Art. 15

(Classificazione delle strade)

La viabilità e' individuata nella planimetria allegata alla presente legge (allegato A1).

Le strade sono classificate in base ai seguenti tipi:

tipo a - strade con funzioni di collegamento territoriale;

tipo b - collettori principali, con funzione di collegamento dei centri principali;

tipo c - strade locali, con funzioni urbana ed agricola;

tipo d - strade interne, con funzioni di collegamento capillare;

tipo e - strade e percorsi pedonali o ciclabili.

Art. 16

(Distanza dei fabbricati dalle strade)

La distanza minima dei fabbricati (fatti salvi i distacchi dai confini) dal centro della strada e':

- per le strade di cui alla lettera a dell'art.15 ml. 20,

- per le strade di cui alla lettera b dell'art.15 (oltre 7 ml. di carreggiata) ml. 15,

- per le strade di cui alla lettera c e d dell'art.15 (generalmente fino a 7 ml. di carreggiata) ml. 10.

La distanza del fabbricato dalla sede stradale e' misurata dalle parti fisse, siano esse strutturali o non dell'unita' edilizia, esclusi balconi e cornicioni aggettanti fino ad una sporgenza massima di ml 1,50, all'asse della sede stradale.

Distanze superiori o inferiori a quelle previste sono ammesse in caso di intervento urbanistico preventivo con previsioni planivolumetriche.

In ogni caso dovranno essere comunque rispettati i distacchi minimi dai confini di proprietà, così come indicato al precedente art.14, ivi comprese le banchine stradali.

Art.17

(Accessi)

Sulle strade di tipo a di cui all'Art.15 non sono ammessi nuovi accessi oltre a quelli esistenti.

Sulle strade di tipo a e b non sono ammessi affacci e ingressi di attività con funzioni di categoria: b, c, d, f, g, qualora già non esista un accesso carrabile.

Sulle strade di tipo b e c sono ammessi massimo numero due accessi carrabili (ingresso e uscita) di larghezza massima di ml. 5,00 ciascuno, previo parere dell'Ufficio Progettazione.

Art.18

(Incroci e biforcazioni)

In prossimità di incroci e biforcazioni gli accessi devono essere posti ad una distanza minima di ml. 25 dal punto di congiunzione dei bordi delle strade formanti l'incrocio.

In caso di assoluta impossibilità, accertata dagli organismi competenti, la Commissione Tecnica Edilizia e' tenuta a fornire le prescrizioni e i vincoli opportuni al fine di garantire la massima sicurezza viaria.

Art. 19

(Distacchi delle recinzioni dalle strade e pubbliche vie)

Le costruzioni di qualsiasi tipo e funzione devono osservare le seguenti prescrizioni:

strade di tipo a (art. 15) distanza ml. 13,00 dall'asse stradale;

strade di tipo b (art. 15) distanza ml. 8,00 dall'asse stradale;

strade di tipo c e d (art. 15) distanza ml. 5,00 dall'asse stradale.

E' facoltà della Commissione Tecnica Edilizia richiedere l'arretramento degli accessi carrabili per motivi di viabilità fino ad una distanza di ml. 4,00 dalla recinzione.

In ogni caso sono fatte salve le situazioni già acquisite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

(Tracciato viario)

Il tracciato viario di progetto e gli svincoli attrezzati, previsti nell'allegata planimetria (allegati B e C), diventano definitivi al momento dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera.

Art. 21

(Disciplina dei distributori di carburante)

La costruzione di distributori di carburante e' ammessa, previa apposita convenzione, lungo le pubbliche vie nelle zone B, C, D, D1, D2, E, R1 ed R2.

Tali convenzioni dovranno avere i seguenti requisiti:

- indici per le zone E: $Sc = 0,05 \text{ mq./mq.}$ fino ad un massimo di mq. 100;

- pensiline $Q = 0,10 \text{ mq./mq.}$ fino ad un massimo di mq. 200.

Tali convenzioni sono sottoposte alla procedura di approvazione previste per i Piani Particolareggiati.

Per le pensiline di cui al presente articolo e' fatta deroga a quanto disposto all'art.16 (distanza dei fabbricati dalle strade).

Queste ultime dovranno tuttavia, mantenere i distacchi minimi previsti per le recinzioni (Art. 19 della presente Legge). Tale distacco si misura dalla proiezione delle pensiline stesse.

Sono fatte salve le situazioni preesistenti che in caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dovranno adeguarsi alla presente normativa.

Art. 22

(Disciplina degli spazi per parcheggi)

Le seguenti superfici di parcheggio costituiscono le dotazioni minime di pertinenza di ogni unita' fondiaria ed edilizia, in rapporto alle funzioni e attivita' insediate o da insediare. Nel caso di funzioni ed attivita' private rivolte al pubblico, tali dotazioni devono essere accessibili nell'arco di tempo ad esse relativo.

Categoria 1 - Un posto auto ogni 4 mq. di S.U. fino a 200 mq., per la parte eccedente i 200 mq., un posto auto ogni 10 mq. di S.U.

Per funzioni: c4, c9, e8.

Categoria 2 - Un posto auto ogni 10 mq. di S.U. per i primi 100 mq., da 101 mq. a 300 mq. un posto auto ogni 15 mq., per la parte eccedente 300 mq., un posto auto ogni 25 mq. di S.U.

Per funzioni: c2, c3, c6.

I primi 20 posti auto devono essere collocati all'esterno del edificio.

I successivi posti potranno essere collocati anche al coperto o esternamente sulla copertura dell'edificio e dovranno presentare collegamenti pedonali, anche meccanizzati, con gli spazi commerciali, sufficientemente agevoli da garantire l'effettivo utilizzo dei parcheggi da parte del pubblico.

Categoria 3 - Un posto auto ogni 20 mq. di S.U.

Per funzioni: c5, c8, c10.

Categoria 4 - Un posto auto ogni 25 mq di S.U. per i primi 100 mq, da 101 mq a 400 mq un posto auto ogni 50 mq, per la parte eccedente 400 mq, un posto auto ogni 100 mq di S.U.

Per funzioni: c7, c12, d2, d3, d4, d5.

Categoria 5 - Un posto auto ogni 50 mq. di S.U. con un minimo di due posti auto per ogni unita' residenziale, di cui un minimo del 50% al coperto.

Per funzioni: a2, e2.

Categoria 6 - Un posto auto ogni camera da letto, con un minimo di un posto auto ogni 40 mq. di S.U. Per funzioni: b2, b3.

Categoria 7 - Un posto auto ogni piazzola o bungalow.

Per funzioni: b4.

Categoria 8 - Un posto auto ogni 200 mq. di S.f.

Per funzioni: c11, d6, f2, f3, f4.

Categoria 9 - I posti auto sono da determinarsi, da parte della Commissione Urbanistica, con strumento urbanistico attuativo.

Per funzioni: a1, a2, f5, g tutte, zone A1, zone A2, zone R1, zone R2.

E' ammessa la reperibilita' di aree da adibire a parcheggio, per le unita' edilizie di cui alle funzioni precedenti, fino ad una distanza massima di 100 ml., per attivita' che richiedono oltre i 15 posti auto purché le stesse siano facilmente accessibili e visibili dalla sede dell'attivita' stessa; in ogni caso i primi 15 posti auto dovranno essere localizzati presso la sede di attivita'.

Quando l'esercente l'attivita' non sia proprietario di detta area, puo' ugualmente eseguire le opere di cui sopra, producendo atto d'obbligo dal quale risulti che l'area da adibirsi a parcheggio rimarrà tale fino alla cessazione dell'attivita' stessa.

I posti auto per i complessi sportivi sono calcolati in base all'impianto con il maggior numero di posti a sedere, oltre ad una percentuale di posti auto dei rimanenti impianti. Tale percentuale verra' determinata in sede di approvazione dello strumento urbanistico preventivo.

I suddetti parametri possono variare nelle zone R1, R2 ed omogenee A1 e A2. La dotazione di parcheggio in tali zone verra' regolamentata dalle normative degli specifici P.P. di attuazione.

TITOLO IV

MODALITA' D'INTERVENTO

Art. 23

(Utilizzazione degli indici nelle unita' di intervento)

L'utilizzazione totale degli indici fondiari corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni futura possibilita' di computare le stesse ai fini dell'indice di edificabilita', indipendentemente da qualsiasi suddivisione e/o passaggio di proprietà successivi al 16.07.1980, riscontrabile da certificazione catastale.

Art. 24

(Introduzione in mappa ed uso del sistema informativo territoriale)

Con la presente legge viene introdotto l'uso del sistema informativo territoriale, a disposizione del Dipartimento del Territorio e Ambiente, la cui regolamentazione verra' demandata ad apposita normativa sottoposta ad approvazione del Congresso di Stato.

Art. 25

(Frazionamenti catastali)

Per le aree contenute all'interno di zone ad intervento urbanistico preventivo, e' in contrasto con la presente legge l'effettuazione di atti, anche non comportanti interventi fisici sul territorio, tali da far venir meno le condizioni preesistenti a meno che tali atti non siano in esecuzione delle indicazioni del piano particolareggiato approvato ed in coerenza con le convenzioni.

A tal fine i frazionamenti catastali delle stesse unita' fondiariae dovranno, per la regolarità, essere approvate da parte dell'Ufficio del Catasto, nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 26

(Classificazione delle modalita' di intervento e relativi provvedimenti abilitativi)

- MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria si applicano esclusivamente sulla S.U. esistente, essa comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Procedura: Autorizzazione CTE.

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e purché siano conformi alle destinazioni previste dal P.R.G.; quando per tale intervento sia richiesta la dovuta autorizzazione, e sempreché non vi sia modifica nella destinazione d'uso, la autorizzazione medesima e' gratuita.

Procedura: Autorizzazione CTE.

- INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un'insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Procedura: Concessione CTE.

- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un'insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte modificato.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

L'intervento di ristrutturazione edilizia non prevede la possibilita' di demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali; qualora si verifichi la demolizione anche parziale delle murature perimetrali l'intervento si configura come demolizione e ricostruzione. Procedura: Concessione CTE.

- INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Tali interventi si devono adeguare alle norme attuative della presente legge.

Procedura: Concessione CTE.

- AMPLIAMENTO

Gli interventi di ampliamento degli edifici sono ammessi sulle unita' edilizie nelle quali l'U.f. esistente e' inferiore all'U.f. prevista dalle norme di zona, purché nell'ampliamento siano rispettati i requisiti edilizi, e le norme attuative della presente legge.

Procedura: Concessione CTE.

- NUOVO INTERVENTO

I nuovi interventi sono finalizzati alla attuazione delle previsioni delle Leggi di P.R.G. conformemente alle norme di zona, sia per la sistemazione delle unita' fondiari, sia per la realizzazione di nuove unita' edilizie.

Nel nuovo intervento e' compresa anche la totale demolizione dell'unita' edilizia esistente e la ricostruzione.

Procedura: Concessione CTE.

- PASSAGGIO DI FUNZIONI

Si ha passaggio di funzioni, pur in assenza di interventi fisici sulle unita' edilizie e/o fondiari, quando si modifichi o meno il carico urbanistico, e ciò incida sulla dotazione minima di parcheggi, o comporti conguaglio del contributo di concessione o riguardi la zona agricola E.

Procedura: concessione CTE.

- Salvo diversa specificazione, nelle zone omogenee B, BE, C, D, E, sono sempre ammesse tutte le modalita' di intervento.

TITOLO V

ZONIZZAZIONE

Art. 27

(Zone a verde esistente)

Le zone a verde esistente sono quelle indicate con apposita simbologia nelle tavole di P.R.G. in scala 1/5000 (allegato B alla presente Legge). Esse sono regolamentate dalla Legge Forestale vigente e successive modifiche, e sono assoggettate al vincolo assoluto di inedificabilita'.

Art. 28

(Zone a verde privato)

Sono zone a verde privato quelle indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge). E' fatto obbligo di conservazione del verde privato esistente. Tali zone sono soggette alle norme dettate dalla legge Forestale e successive modifiche.

Le aree di verde privato indicate nella planimetria non possono essere conteggiate per il computo degli indici.

Art. 29

(Zone da attrezzare a verde pubblico)

Le zone da attrezzare a verde pubblico sono indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge).

Tali zone sono destinate ad impianti pubblici per il tempo libero, il gioco e lo sport.

L'attuazione avviene mediante P.P. di iniziativa pubblica con i seguenti parametri:

- il 60% dell'area deve essere sistemata a parco, sulla parte restante le attrezzature coperte e scoperte non possono interessare complessivamente più del 50% di cui un massimo del 10% può essere destinata ad attrezzature coperte.

Art. 30

(Zone a parco)

Le zone a parco sono quelle individuate nell'allegata planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge).

Tali zone sono soggette al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o convenzionata nel rispetto dei seguenti limiti:

a - attrezzature scoperte sportive e ricreative: senza limitazioni

b - attrezzature coperte: fino ad un indice U_t pari a 0.01 mq/mq,

c - parcheggi: regolati secondo la tabella di cui all'art. 22

In tali zone sono ammesse le seguenti funzioni ed attività:

Gruppo e) Tutte;

Gruppo g) 6;

Gruppo b) 3;

Le attività di cui al gruppo b3 potranno essere insediate mediante il recupero di edifici e manufatti esistenti.

Gli edifici esistenti con funzioni diverse da quelle precedentemente elencate saranno mantenuti, non è comunque ammesso il loro passaggio di funzioni se non tra quelle dei gruppi elencati.

Le colture agricole ammesse e le loro caratteristiche verranno disciplinate in sede di P.P. redatto dall'Ufficio Urbanistica di concerto con l'Ufficio Agrario.

Art. 31

(Zone naturalistiche tutelate)

Sono quelle perimetrare nell'allegata planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge) che presentano particolari caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Tali zone sono soggette a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o convenzionata al fine del controllo delle modificazioni ambientali e dell'edificato esistente.

In tali zone sono ammesse le seguenti funzioni:

Gruppo e) Tutte;

Gruppo g) 6, limitatamente alle attività sportive connesse con l'ambiente naturale (equitazione, pesca, podistica, ecc.); sono escluse le attività sportive che necessitano di specifici impianti che possano alterare la morfologia naturale dei luoghi, fatta eccezione per le attrezzature ad uso strettamente privato a servizio della residenza;

Gruppo g) 4, le cui attività potranno essere insediate mediante il recupero di edifici esistenti.

In tali zone le previsioni dei P.P. dovranno rispettare i seguenti limiti:

- attrezzature scoperte: senza limitazioni nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche naturali.
- attrezzature coperte: il limite deve essere stabilito dal P.P. stesso
- parcheggi: regolati secondo la tabella di cui all'art. 22.

Gli edifici esistenti con funzioni diverse da quelle elencate precedentemente sono mantenuti; non è comunque ammesso il loro passaggio di funzioni se non tra quelle dei gruppi compatibili.

Le colture agricole ammesse e le loro caratteristiche verranno disciplinate in sede di Piano Particolareggiato redatto dall'Ufficio Urbanistica di concerto con l'Ufficio Agrario.

Art. 32

(Zone prevalentemente residenziali)

Le zone residenziali sono indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge).

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza. In tali zone sono di norma ammesse le seguenti funzioni, salvo diverse indicazioni agli articoli successivi:

Gruppo a - tutte

Gruppo b - tutte

Gruppo c - tutte

Gruppo f - 2 e 4;

Gruppo g - tutte

Le zone residenziali sono così classificate:

Zone A - zone omogenee di carattere storico ambientale;

Zone B - aree residenziali ad intervento diretto;

Zone BE- aree residenziali sparse ad intervento diretto;

Zone C - aree residenziali di completamento e per i servizi a P.P.

Art. 33

(ZONE A zone omogenee di carattere storico ambientale)

Le parti del territorio considerate zone A sono le seguenti:

A1 - Centri Storici comprese le rispettive zone di salvaguardia, così come perimetrati nella planimetria in scala 1/5000 (allegato B).

A2 - Nuclei Storici di particolare carattere storico, artistico, ambientale così come individuati nella planimetria in scala 1/5000 (allegato B).

A3 - Gli edifici situati in zone diverse ma classificati e catalogati come edifici di particolare interesse storico-ambientale, di cui alla Legge 18 settembre 1990 n.103, nonché le rispettive aree di pertinenza. Per la localizzazione e le norme relative alla demolizione e ricostruzione degli edifici di cui all'allegato "C" della legge sopra indicata si applica quanto segue stabilito dalla stessa legge.

Nel caso la ricostruzione debba avvenire in posizione diversa da quella dell'edificio originario, deve essere rispettata una distanza minima dai confini di 6,00 ml e dalle strade secondo quanto stabilito dall'articolo 16 della presente legge. Per le aree e gli edifici contenuti nei perimetri delle suddette zone A1 e A2 rimangono in vigore le prescrizioni dei piani particolareggiati già approvati e depositati c/o l'Ufficio Urbanistica fino alla predisposizione di una normativa generale inerente tutte le zone A1 e A2 e la conseguente revisione degli elaborati grafici. Tale revisione seguirà l'iter di approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

Art.34

(ZONE B, Aree residenziali ad intervento diretto)

In tali aree così come evidenziate nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge), sono ammesse le funzioni di cui all'art. 32. Le modalità di intervento diretto sono regolamentate nel singolo comparto in base alla indicazione riportata nella planimetria 1/5000 (allegato B della presente Legge) sulla base della tabella di cui al successivo art. 36.

Art. 35

(ZONE BE, Aree residenziali sparse ad intervento diretto)

Le aree residenziali sparse ad intervento diretto sono indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente legge).

Le modalita' di intervento diretto sono regolamentate per singolo comparto in base alla indicazione riportata nella planimetria 1/5000 (allegato B) sulla base della tabella di cui al successivo art. 36.

Tali indici si possono applicare su di una superficie fondiaria massima di 2500 mq. anche se l'area e' superiore a tale limite.

Tutte le edificazioni relative alle concessioni di demolizione e ricostruzione, rilasciate in applicazione dell'art. 59 della Legge n. 26 del 27.03.1981 e successive modifiche, sono realizzabili solo nel periodo di validità delle concessioni stesse ivi comprese le proroghe previste dalla legge.

Qualora decada l'efficacia delle suddette concessioni, le aree previste per la ricostruzione, contrassegnate nella planimetria in scala 1:5000 (allegato B della presente legge) con asterisco, sono trasformate in normali aree residenziali sparse ad intervento diretto (zone BE), in base agli indici riportati, solo ed esclusivamente ad avvenuta demolizione dell'immobile che ne ha consentito all'origine l'edificabilità, contrassegnato nella planimetria in scala 1:5000 (allegato B della presente legge) con apposita simbologia (punto circolare nero).

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree destinate a ricostruzione sopra dette e dei relativi edifici da demolire, l'Ufficio Urbanistica predisporrà apposito elenco.

In tali aree sono ammesse le seguenti funzioni:

Gruppo a : tutte

Gruppo b : tutte

Gruppo c : 1 - 2 - 4

Gruppo e : 8

Art. 36

(Tabella degli indici delle zone B residenziali ad intervento diretto e delle zone BE residenziali sparse ad intervento diretto)

TABELLA DEGLI INDICI

U.f. I.f. H DISTANZE DAI CONFINI

Classe 1) 0,20 0,60 7,00 6,00

Classe 2) 0,33 1,00 8,00 4,00

Classe 3) 0,50 1,50 11,00 4,50

Classe 4) 0,70 2,10 12,50 5,50

Classe 5) 1,00 3,00 14,00 6,00

Classe 6) 1,33 4,00 15,50 7,00

Classe 7) 1,50 4,50 17,00 7,50

Classe 8) 1,75 5,25 20,00 8,00

Art. 37

(Zona C: aree residenziali di completamento e per i servizi a piano particolareggiato di iniziativa pubblica)

Le zone C sono indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge).

Tali zone sono soggette a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica seguendo le prescrizioni particolari di cui all'allegato "E" della presente Legge.

L'intervento edilizio e' subordinato al convenzionamento con la Pubblica Amministrazione, tale convenzione dovra' essere parte integrante dello strumento attuativo di zona.

In tali aree sono ammesse le seguenti funzioni:

Gruppo a : Tutte

Gruppo c : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13.

Gruppo g : 1, 3, 4, 5, 6, 9.

Art. 38

(Zone R1: aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica a Piano Particolareggiato)

Le aree a ristrutturazione edilizia ed urbanistica (zone R1) indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B), sono destinate al rinnovamento dell'impianto urbanistico e delle strutture edilizie.

Tali zone sono soggette a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o convenzionata seguendo le prescrizioni particolari indicate nelle schede prescrittive di cui all'allegato "D" della presente Legge.

L'intervento edilizio e' subordinato al convenzionamento con la Pubblica Amministrazione.

Gli indici massimi consentiti per singolo comparto sono compresi tra le classi della tabella di cui all'articolo 36 della presente legge, da definire in dettaglio in sede di piano particolareggiato.

Art. 39

(Zone R2: aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica a Piano Particolareggiato)

Le aree a ristrutturazione edilizia ed urbanistica (zone R2) indicate con apposita simbologia nella planimetria 1:5000 (allegato B), sono destinate alla trasformazione dell'impianto urbanistico e delle strutture edilizie.

Tali zone sono soggette a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che, in base alle prescrizioni particolari indicate nelle schede prescrittive di cui all'allegato "D" della presente legge, deve necessariamente indicare:

- le funzioni ammesse in relazione al carico urbanistico;
- i comparti ad intervento architettonico unitario;
- eventuali accorpamenti obbligatori di unita' fondiaria;
- le opere di interesse pubblico e le relative forme di finanziamento;
- le indicazioni vincolanti per i convenzionamenti con i privati;
- le volumetrie e le superfici utili massime consentite;
- le prescrizioni di allineamento altimetrico e planimetrico ed inoltre qualsiasi altra indicazione utile anche di dettaglio architettonico.

L'intervento edilizio e' subordinato al convenzionamento con la Pubblica Amministrazione.

Gli indici massimi consentiti per singolo comparto sono compresi tra le classi della tabella di cui all'articolo 36 della presente legge, da definire in dettaglio in sede di piano particolareggiato.

Art. 40

(Zone D: aree produttive ad intervento diretto)

Sono aree produttive ad intervento diretto quelle indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B della presente Legge).

In tali aree le funzioni ammesse sono le seguenti:

Gruppo d : Tutte.

Le modalita' di intervento diretto sono attuabili applicando i seguenti indici:

$U_f = 0,8 \text{ mq./mq.}$

$H = 11,00 \text{ ml.}$

Distanza minima dai confini ml. 5,00

Art. 41

(Zone D1: aree produttive a Piano Particolareggiato)

Le zone produttive a Piano Particolareggiato sono quelle indicate con apposita simbologia sulla planimetria 1/5000 (allegato B della presente Legge).

In tali zone le funzioni ammesse sono le seguenti:

Gruppo c : 1, 5, 8, 9, 10, 11.

Gruppo d : Tutte.

Per le suddette aree rimangono (ove sussistano) in vigore i piani particolareggiati già approvati e depositati c/o l'Ufficio Urbanistica fino alla predisposizione di nuovi strumenti attuativi.

Tali piani particolareggiati di iniziativa pubblica dovranno rispettare l'indice di utilizzazione territoriale: $Ut = 15.000 \text{ mq/Ha}$

Art. 42

(Zone D2: aree produttive di riserva a Piano Particolareggiato)

Le aree produttive di riserva a Piano Particolareggiato sono quelle indicate con apposita simbologia nella planimetria (allegato B della presente Legge).

Tali aree saranno sottoposte ad un piano di intervento unitario di sviluppo.

Il piano, predisposto dal Dicastero Territorio e Ambiente e da Dicastero Industria e Artigianato che a tal fine si avvarranno dell'Ufficio Urbanistica, dovrà seguire l'iter d'approvazione previsto per i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica oltre ad essere adottato dal Consiglio Grande e Generale.

Le stesse aree sono assoggettate a vincoli di tutela che ne consentono gli attuali usi agricoli e che escludono comunque qualsiasi nuova edificazione e/o trasformazione fino alla stesura del piano di intervento.

I perimetri delle aree produttive di riserva costituiscono l'inviluppo massimo destinato al piano di sviluppo produttivo.

All'approvazione dello stesso piano saranno consentiti esclusivamente ridimensionamenti per difetto, nel quale caso le aree escluse ritorneranno alla primitiva destinazione a zona E, e verranno assoggettate alle norme ad essa relative.

Art. 43

(Zone E: aree agricole)

Le zone agricole sono quelle individuate nella planimetria 1/5000 (allegato B della presente Legge) e sono destinate allo sviluppo dell'agricoltura e alla tutela dell'ambiente.

In esse sono ammesse le seguenti funzioni:

Gruppo b : 1, 3 e 5, (solo agriturismo, come prescritto dalla legge n.96 del 20 settembre 1989).

Gruppo e : Tutte.

Gli interventi in zona agricola, di cui all'art. 21 della legge 13 novembre 1991 n.140 nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 20 settembre 1989 n.96, sono assoggettati al possesso e/o alla locazione per almeno anni 6 delle seguenti superfici fondiari minime:

- ha 2.00.00 a coltivazione intensiva oppure

ha 6.00.00 a coltivazione estensiva per il coltivatore diretto;

- ha 4.00.00 a coltivazione intensiva oppure

ha 12.00.00 a coltivazione estensiva per l'imprenditore agricolo e per le associazioni cooperativa.

La facolta' di realizzare edifici rurali ad uso abitativo e' riservata esclusivamente al coltivatore diretto per una sola volta.

La concessione edilizia per le costruzioni di cui al comma che precede verra' rilasciata solo nel caso in cui il coltivatore diretto risulti proprietario per intero almeno della superficie fondiaria minima oppure abbia sulla stessa diritto di usufrutto permanente.

Ai fini di una piu' agevole individuazione delle superfici utilizzate per le costruzioni in zona agricola, queste saranno censite attraverso il loro inserimento nel Sistema Informativo Territoriale a cura dell'Ufficio Urbanistica su indicazione dell'Ufficio Agrario.

Tali terreni dovranno essere, con atto d'obbligo registrato e trascritto, vincolati all'uso agricolo e comunque non potranno essere utilizzati ai fini del computo degli indici per un periodo ventennale.

Qualsiasi nuova richiesta di concessione in zona agricola deve essere corredata di certificato dichiaratorio dell'Ufficio del Registro attestante che le particelle catastali costituenti la nuova unita' aziendale non abbiano ulteriori atti d'obbligo registrati e trascritti che interessino le suddette superfici.

Abitazioni:

- la superficie dovra' essere determinata in base alle esigenze della famiglia;

- i fabbricati debbono essere costruiti nel centro aziendale e possono occupare una superficie utile massima di mq. 175;

Allevamenti bovini:

- stabulazione fissa mq. 11/fattrice compreso spazio per vitelli, esclusi gli

spazi accessori (corsi di servizio, locali di deposito foraggi e mangime,

servizi igienici ecc.);

- stabulazione libera mq. 13/fattrice compreso spazio vitelli, esclusi gli

spazi accessori (come sopra) e locali per mungitura in allevamenti da latte;

- ingrasso mq. 4/capo compresa ogni superficie necessaria all'allevamento.

Allevamenti equini:

- mq. 16/capo adulto.

Fienili:

- ammessi solo per aziende con allevamenti bovini e equini;

per bovini mc.62/fattrice;

per equini mc.40/fattrice;

per bovini all'ingrasso mc.12/capo;

l'altezza massima al colmo ml. 6,00.

Deposito attrezzi:

- da calcolare in base al parco macchine aziendale, in rapporto alla superficie coltivata (in proprieta' e affitto regolarmente registrato) ed alle future esigenze dell'azienda; altezza utile massima ml. 3,60, con deroga per depositi destinati a mezzi particolari richiedenti altezze maggiori.

Per le aziende agricole che non raggiungano i requisiti minimi di superficie aziendale, e' ammessa la sola costruzione di capanni agricoli con i seguenti parametri massimi:

- superficie mq. 30 complessivi (compresa ogni superficie), altezza massima al colmo ml.3,00 per una superficie minima di mq. 5000 di terreno a coltivazione intensiva pluriennale arborea, i cui indici minimi di investimento saranno fissati dall'Ufficio Agrario o di mq.30.000 di terreno a coltivazione estensiva effettivamente e razionalmente coltivati.

I terreni devono essere tutti intestati ad un'unica ditta.

Art. 44

(Manufatti e accessori di tipo precario ad uso agricolo)

La Commissione Tecnica Edilizia puo' autorizzare, sentito il parere dell'Ufficio Agrario, manufatti precari per esigenze legate alla coltivazione di fondi agricoli in zona E.

Tale autorizzazione non potra' superare il termine massimo di 24 mesi, rinnovabili di anno in anno a giudizio della stessa commissione.

Tale autorizzazione potra'essere revocata con un preavviso minimo di 6 mesi dalla Commissione Tecnica Edilizia sentita la Commissione Urbanistica, qualora a giudizio della stessa vengano meno le predette esigenze o per motivi urbanistici.

E' comunque fatto obbligo del rispetto delle seguenti indicazioni:

- superficie fondiaria minima di intervento mq. 2.000;

- tipologia costruttiva: manufatti costruiti esclusivamente in materiale

ligneo grezzo tinto scuro (noce), copertura a 2 falde, senza opere di

fondazione, H massima di colmo mt. 3,00, H massima di gronda ml. 2,40;

- superficie massima ammissibile da 12 mq. a 30 mq. da valutarsi in rapporto alle dimensioni dell'area di intervento, della coltura in atto, degli impatti ambientali con particolare riferimento all'aspetto panoramico paesaggistico.

Tali manufatti non potranno comunque essere allacciati alle reti degli

impianti di urbanizzazione primaria, per quanto riguarda le forniture di

acqua, elettricità, gas, etc.

E' inoltre richiesto il pagamento di una tassa annuale, che verra' stabilito con apposita Delibera dalla Commissione Urbanistica.

L'introito di tale tassa verra' riscosso nei modi e termini previsti dalla Legge 12 Maggio 1989, n. 53.

Art. 45

(Pareri dell'Ufficio Agrario)

I progetti relativi ai fabbricati in zona agricola sono presentati alla Commissione Tecnica Edilizia che e' tenuta a richiedere il parere preventivo di competenza all'Ufficio Agrario Forestale, il quale si esprime sulla conformità del progetto agli indici e agli indirizzi di cui all'articolo precedente.

L'Ufficio Agrario Forestale dovra' valutare nella fase istruttoria se esistano in azienda altri fabbricati idonei all'uso per il quale si vuole adibire il nuovo fabbricato.

Per quanto riguarda le abitazioni la concessione e' subordinata alle reali esigenze della famiglia coltivatrice.

I fabbricati da adibire ad allevamenti sono ammessi solamente se l'azienda richiedente produce almeno il 50% delle unita' foraggiere necessarie all'alimentazione del bestiame allevato; per dette costruzioni e' inoltre vincolante il parere dell'Ufficiale Sanitario. Qualora la richiesta di concessione riguardi la formazione di nuovi complessi aziendali oppure si ritenga che vi siano i presupposti per radicali trasformazioni della conduzione delle imprese agricole esistenti, l'Ufficio Agrario Forestale trasmette gli elaborati alla Commissione Urbanistica per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 19 della legge Urbanistica n. 140 del 13 novembre 1991.

Art. 46

(Tutela degli impianti per servizi a rete ed oneri per allacciamenti privati

)

Qualsiasi modificazione dello stato di fatto di unita' fondiaria interessata dall'attraversamento di impianti per servizi a rete puo' avvenire entro i limiti di tutela e secondo modalita' di intervento od opere in genere, conformi alle leggi, decreti, regolamenti o servitu' specifici dell'impianto stesso.

La sistemazione delle aree di pertinenza, comprese le recinzioni debbono consentire un facile accesso per lo svolgimento dei lavori di manutenzione o sostituzione degli impianti senza oneri aggiuntivi per l'ente gestore.

La piantumazione di essenze vegetali ad alto fusto e/o cedue deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto al comma 1: non e' ammessa comunque la piantumazione di essenze a carattere permanente lungo il tracciato di impianti per servizi a rete sotterranei.

Tutte le opere necessarie per gli allacciamenti di locali interrati e seminterrati alle reti fognarie o di altri servizi, sono a carico del concessionario. Se localizzate su suolo pubblico sono a carico del concessionario e realizzate a cura dell'A.A.S.P.

Art. 47

(Tutela dei corsi d'acqua)

Le zone di tutela dei corsi d'acqua sono destinate alla salvaguardia dei caratteri funzionali ed ambientali delle aree propriamente fluviali ed alle aree di bacino piu' prossime.

In dette zone possono essere realizzate opere di consolidamento dei terreni, di difesa idrogeologica, tombinature ed arginature, previa autorizzazione della Commissione Urbanistica. Non sono comunque ammesse nuove unita' edilizie a qualunque funzione destinate.

Art. 48

(Zone per i Servizi)

Sono zone per i servizi quelle indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B e C della presente Legge).

Le sigle riportate nelle planimetrie di cui al comma precedente indicano le funzioni che devono essere considerate preminenti rispetto alle destinazioni d'uso delle singole zone.

In tale zone sono ammesse le seguenti funzioni: Gruppo a: tutte, esclusivamente destinate a personale addetto alle funzioni di servizio dell'area stessa che debba necessariamente risiedere in loco.

Gruppo b: tutte.

Gruppo c: tutte.

Gruppo f: tutte.

Gruppo g: tutte.

In esse il P.R.G. si attua mediante P.P. di iniziativa pubblica.

Nella stesura dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) di cui all'articolo 4 della legge 13 novembre 1991 n. 140, devono essere inserite le schede che riportino, per ogni zona servizi, gli indici, i parametri ed ogni altra indicazione vincolante ai fini della stesura dei relativi P.P..

Sono destinate per strutture alberghiere di progetto le aree localizzate secondo le indicazioni specifiche espresse dai simboli nella planimetria di P.R.G. 1:5.000 (allegato B della presente legge). In tale aree la concessione edilizia e' subordinata ad intervento pubblico urbanistico preventivo con i seguenti parametri massimi:

a) Ut = indice di utilizzazione territoriale = 3.300 mq/Ha;

b) P = parcheggi secondo quanto previsto dall'articolo 22, comunque per un minimo pari al 50% della S.U..

Le destinazioni d'uso e le tipologie architettoniche dovranno essere riportate nel piano particolareggiato.

Per tutte le altre zone, gli indici, i parametri ed ogni altra caratteristica, sono fissati dalle schede allegate al P.P.A.

Art. 49

(Zone a progetto speciale di iniziativa pubblica)

Le aree a progetto speciale di iniziativa pubblica sono quelle individuate nella planimetria 1/5000 (allegato B della presente Legge).

Tali aree sono soggette a strumento attuativo di iniziativa pubblica, (previa l'acquisizione delle aree da parte dello Stato). E' obbligatorio l'iter di approvazione prevista per i piani particolareggiati oltre alla adozione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Le funzioni ammesse in tali aree sono le seguenti:

Gruppo a - Gruppo b - Gruppo g.

Art. 50

(Zone a vincolo particolare)

Le zone a vincolo particolare sono quelle individuate nella planimetria (allegato B della presente Legge) con apposita simbologia. Gli interventi su tali aree si attuano mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.

In dette zone si distinguono, tra le altre, le zone archeologiche di tipo A (ARa) e di tipo B (ARb).

Le zone archeologiche di tipo A sono soggette ad esproprio, su di esse e' vietata ogni edificazione e vi si applicano le norme di cui alla legge n. 17 del 10 giugno 1919.

Per le zone archeologiche di tipo B valgono le norme della legge n. 17 del 10 giugno 1919 e saranno trasformate in tipo A mediante apposito provvedimento di legge quando vi siano ritrovamenti di rilievo, dietro segnalazione della Commissione per la conservazione dei monumenti,

degli oggetti di antichità ed arte, ed in base alla perimetrazione adottata dalla Commissione Urbanistica.

Art. 51

(Zonizzazione)

L'attuazione delle previsioni qualitative e quantitative delle aree comprese nelle varie zone sottelenate avviene attraverso lo strumento diretto della concessione come prevista dalla legge o, ove previsto, da strumenti urbanistici preventivi di iniziativa pubblica.

Tali Piani possono prevedere forme di convenzionamento con i proprietari delle aree degli immobili compresi all'interno degli strumenti attuativi tali convenzioni qualora vengono stipulati dall'apposita commissione prevista dalla Legge 13 novembre 1991 n.141 prima dei relativi P.P. debbono essere presentate alla C.U. per presa d'atto entro 30 giorni della loro stipula

Art.52

(Norma transitoria)

Tutte le pratiche edilizie presentate alla Commissione Tecnica Edilizia entro la data di approvazione della presente legge, e conformi al Decreto 30 luglio 1991 n.101, devono essere esaminate in base alla legge 27 Marzo 1981 n.26 e successive varianti; le relative concessioni o autorizzazioni, pur in assenza di inizio lavori, hanno regolare validità nonostante l'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche di cui alla presente legge.

Tutti gli impegni presi da privati o enti attraverso convenzionamenti stipulati in attuazione della Legge 27 Marzo 1981 n.26 e successive modifiche conservano la loro validità a prescindere dalla eventuale diversa destinazione urbanistica delle aree interessate. Il termine ultimo di validità delle stesse sarà stabilito da apposita delibera della Commissione Urbanistica.

Art. 53

(Disposizioni abrogate)

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge, in particolare le seguenti Leggi:

- LEGGE 27 marzo 1981 n. 26 (P.R.G.) e relative varianti;
- LEGGE 17 novembre 1982 n. 99, articolo 2 (variante P.R.G.);
- LEGGE 15 marzo 1983 n. 36 (variante P.R.G.);
- LEGGE 31 luglio 1985 n. 85 (variante P.R.G.);
- LEGGE 29 gennaio 1986 n. 9 (variante P.R.G.);
- LEGGE 27 settembre 1987 n. 117 (variante P.R.G.);
- LEGGE 29 gennaio 1989 n. 3 (variante P.R.G.);

- LEGGE 28 aprile 1989 n. 44 (variante P.R.G.);
- LEGGE 13 luglio 1989 n. 72 (variante P.R.G.);
- LEGGE 31 maggio 1990 n. 59 (variante P.R.G.);
- LEGGE 20 novembre 1990 n. 134 (variante P.R.G.);
- LEGGE 1 luglio 1974 n. 48 (Legge che detta norme per le aree atte ad insediamenti industriali, artigianali e per le aree atte ad espansione edilizia);
- LEGGE 22 luglio 1977 n. 44 (modifiche alla legge 1 luglio 1974 n.48).

Art.54

(Entrata in vigore)

La seguente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 gennaio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

ALLEGATO "A"

Planimetria di inquadramento territoriale 1:25000 - Posta agli atti del Consiglio Grande e Generale

ALLEGATO "A1"

Planimetria di classificazione delle strade 1:10000 - Posta agli atti del Consiglio Grande e Generale.

ALLEGATO "B"

Planimetria di azzonamento e dell'attività urbanistico-edilizia con indicazione degli indici urbanistici per comparto 1:5000 - Posta agli atti del Consiglio Grande e Generale.

ALLEGATO "C"

Planimetria di previsione, ubicazione e qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e dei servizi territoriali di intervento pubblico, denominata "Piano dei Servizi" 1:10000 - Posta agli atti del Consiglio Grande e Generale.

ALLEGATO "D"

SCHEDE PRESCRITTIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DELLE ZONE R1 ED R2 (Art. 38 e 39 della presente legge)

Le aree di ristrutturazione edilizia e urbanistica R2 in seguito elencate e numerate progressivamente, ai sensi dell'art. 39 della presente Legge di P.R.G. sono assoggettate a Piano Particolareggiato unitario.

I piani particolareggiati di dette zone devono essere preceduti da piani preliminari di coordinamento di iniziativa pubblica, redatti in scala 1:2000.

I piani preliminari di coordinamento interessano raggruppamenti di zone R2 come individuati nell'elenco seguente e forniscono le prescrizioni e le indicazioni che garantiscono l'armonizzazione dei singoli piani particolareggiati.

A (Dogana)comprende le aree N.: 1-2-3-4-5-6-7.

B (Dogana/Ponte Mellini)comprende le aree N.: 8-9-10-11-12-13-14-15.

C (Serravalle)comprende l' area N.: 16.

D (Domagnano/Via Ornera)comprende l' area N.: 17.

E (Domagnano/Tavolucci)comprende le aree N.: 18-19.

F (Gualdicciolo)comprende le aree N.: 20-21.

G (Citta')comprende le aree N.: 22-23-24-25-26.

H (Murata)comprende l' area N.: 27.

I (Fiorentino)comprende l' area N.: 28.

L (Montegiardino/Cerbaiola)comprende l' area N.: 29.

ZONA R1 01

LOCALITA': Dogana (Ca' Ragni)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione. Arretramento del fronte edilizio lungo la via Cà Ragni per il miglioramento della viabilità.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

ZONA R1 02

LOCALITA' : Le Bosche

PROGRAMMA : Trasformazione delle unita' edilizie anche con demolizione e ricostruzione.
Trasferimento delle attivita' produttive esistenti.

FUNZIONI AMMESSE : Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-3-5

Gruppo c) 1-4-5-6-13

ZONA R1 03, 04, 05

LOCALITA': Fiorina

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Risoluzione dei nodi viari legati all'immissione sulla Superstrada e realizzazione di un sottopasso carrabile.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 06

LOCALITA': Lesignano

PROGRAMMA: Trasferimento delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

ZONA R1 07

LOCALITA': Ranco (Via Palma il Giovane)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Trasferimento delle attivita' produttive esistenti, con sostituzione delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 08

LOCALITA': Fiorina (Strada Mangelia)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione, con il vincolo fissato nella delibera N. 358 del 02.12.1991 della Commissione Urbanistica.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 09

LOCALITA': Cà Giannino

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

Realizzazione di interventi di miglioria con un sottopasso-svincolo per Torraccia.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 10

LOCALITA': Ranco (Borgognone)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

ZONA R1 11

LOCALITA': Domagnano (Via XXV Marzo)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 12

LOCALITA': Domagnano (Centro)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione al fine di realizzare una piazza.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

Gruppo g) 1-3-4-5-6-8-9

ZONA R1 13

LOCALITA': Domagnano (Via XXV marzo - Via dei Pini)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Realizzazione della terza corsia (in salita) della Superstrada.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 14

LOCALITA': Domagnano (Croce)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Realizzazione della viabilità con una strada di progetto che colleghi Domagnano con il bivio di Valdragone.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 15

LOCALITA': Cailungo di Sotto

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Realizzazione di interventi di miglioria della viabilità esistente.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) 1-2-3-4-5-8-10-12-13

ZONA R1 16

LOCALITA': Domagnano (Via dei Pini)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

ZONA R1 17

LOCALITA': Tavolucci

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Arretramento del fronte edilizio da Via XXVIII Luglio

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 18

LOCALITA': Cailungo di Sopra (Via XXVIII Luglio - Via Cibrario)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.
Arretramento del fronte edilizio dalla Via XXVIII Luglio.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 19

LOCALITA': Borgo Maggiore (Via Brandolina - Via Villa di Sopra)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Previsione di un attraversamento pedonale della superstrada, all'altezza dell'incrocio con Via Ca' dei Lunghi, in sede protetta.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 20

LOCALITA': Borgo Maggiore (Bivio Via XXVIII Luglio - Via del Bando)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione. Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità per la formazione di uno svincolo attrezzato in direzione Gualdicciolo.

Previsione di un attraversamento pedonale della superstrada, all'altezza dell'incrocio con Via Ca' dei Lunghi, in sede protetta.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 21

LOCALITA': Borgo Maggiore (Casetti)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione. E' consentito e auspicabile l'accorpamento delle unità edilizie esistenti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 22

LOCALITA': Borgo (Via del Bando - Ca' Melone)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione. E' consentito e auspicabile l'accorpamento delle unità edilizie esistenti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

Gruppo d) 1-2-5-6-7

ZONA R1 23, 24

LOCALITA': Valdragone

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione al fine del completamento del tessuto edilizio esistente.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

Gruppo d) 1-5-7

ZONA R1 25

LOCALITA': Cà Rigo (Via Piano di Golferaria)

PROGRAMMA: Formazione di un'area servizi e conversione concessione esistente.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) 1-2-3-13

ZONA R1 26

LOCALITA' : Ca' Rigo (Via Quinta Gualdaria)

PROGRAMMA : Trasformazione delle unita' edilizie anche con demolizione e ricostruzione.
Trasferimento delle attivita' produttive esistenti.

FUNZIONI AMMESSE : Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) 1-4-5-6-13

ZONA R1 27

LOCALITA': Acquaviva (Ca' Martino)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Arretramento dei fronti edilizi dalle strade prospicienti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 28

LOCALITA': Acquaviva (Via Prato del Moro - Via Mercadante)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.

Possibile inserimento di nuove unità residenziali.

Arretramento dei fronti edilizi dalle strade prospicienti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) 1-2-3-5-12-13

ZONA R1 29

LOCALITA': Acquaviva (Via Giovanni Guiduccio)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione. Trasferimento delle attività produttive esistenti e sostituzione delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) 1-2-3-5-12-13

ZONA R1 30

LOCALITA': Gualdicciolo (Via Genghettino)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione. Trasformazione delle attività produttive esistenti per l'inserimento di nuove unità residenziali.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

ZONA R1 31

LOCALITA': Gualdicciolo (confine)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione. E' consentito e auspicabile l'accorpamento delle unità edilizie con l'arretramento dei fronti edilizi dalle strade prospicienti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 32

LOCALITA': Montalbo

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione. Realizzazione di nuova espansione residenziale a Sud-Ovest del colle posto tra Via Sant'Antimo e l'area del cantiere AASP. Trasferimento delle attività produttive. Razionalizzazione della viabilità nell'incrocio tra Via Montalbo, Via Campo dei Giudei, ecc.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 33

LOCALITA': Citta' (Crocefisso)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 34

LOCALITA': Citta' (Via Bonaparte - Via Monge)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 35

LOCALITA': Città (Viale Onofri - Via Istriani)

PROGRAMMA: Ristrutturazione edilizia delle unità esistenti.

Individuazione di aree per la realizzazione di box auto.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 36

LOCALITA': Città (Via della Tana)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti distinguendo per i vari edifici le diverse categorie di intervento opportune.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 37

LOCALITA': Città (Via del Voltone)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione. Possibile formazione di nuove unità residenziali a ricucitura e completamento del tessuto attuale con percorsi pedonali meccanizzati.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 38

LOCALITA': San Giovanni

PROGRAMMA: Esecuzione delibera N. 585 del 02.12.1991 della Commissione Urbanistica.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 39

LOCALITA': Murata (Via Teodorico)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

E' consentito e auspicabile l'accorpamento delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-13

ZONA R1 40

LOCALITA': Carrare

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

E' consentito e auspicabile l'accorpamento delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) 1-2-3-4-5-7-12-13

ZONA R1 41

LOCALITA': Murata (Via del Serrone)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

Trasferimento delle attività produttive esistenti con sostituzione delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 42

LOCALITA': Fiorentino (Crociale)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

Arretramento dai fronti stradali.

Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità (allargamento in direzione San Giovanni).

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

ZONA R1 43

LOCALITA': Faetano (fiume)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità esistente.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 44

LOCALITA': Capanne

PROGRAMMA: Esecuzione delibera N.701 del 02.12.1991 della Commissione Urbanistica.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 45

LOCALITA' : Chiesanuova (Centro poggio)

PROGRAMMA : Trasformazione delle unita' edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

Trasferimento delle zone produttive esistenti.

Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità con arretramento dei fronti edilizi dalle strade prospicienti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

Gruppo g) 1-2-3-4-5-7-8-9

ZONA R1 46

LOCALITA': Chiesanuova (confine)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità in corrispondenza dell'incrocio.

Arretramento dei fronti edilizi dalle strade prospicienti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 47

LOCALITA': Chiesanuova (Teglio)

PROGRAMMA: Esecuzione delibera N.678 del 02.12.1991 della Commissione Urbanistica.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

ZONA R1 48

LOCALITA' : La Venezia

PROGRAMMA : Trasformazione delle unita' edilizie anche con demolizione e ricostruzione. Trasferimento delle attivita' produttive esistenti.

FUNZIONI AMMESSE : Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-3-5

Gruppo c) 1-4-13

ZONA R2 01

LOCALITA': Dogana Bassa (Via Samartani)

PROGRAMMA: Realizzazione di una nuova strada lungo l'Ausa. Trasformazione anche con demolizione e ricostruzione delle unità edilizie esistenti in funzione della nuova viabilità.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Realizzazione di un collegamento pedonale con P.zza Tini.

ZONA R2 02

LOCALITA': Dogana Bassa (strada Caiese)

PROGRAMMA: Trasformazione viabilistica ed edilizia dell'intera area. Definizione di comparti integrati, residenza/ servizi/ attività produttive, da destinare al trasferimento di insediamenti incongrui e congestionati del centro abitato di Dogana - Ponte Mellini.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Redazione di un P.P. (progetto speciale territoriale) in coordinamento con il Comune di Rimini.

La strada di scorrimento lungo il previsto Parco Ausa e' subordinata alla realizzazione dello stesso secondo le prescrizioni del P.R.G.

Il P.P. dovra' prevedere una fascia verde di 15 ml. di protezione lungo il torrente Ausa, spazi per il tempo libero pari al 10% della St e percorsi pedonali pari al 10% della St.

ZONA R2 03

LOCALITA': Dogana Bassa (Via Consiglio dei Sessanta - Via Fondo Ausa)

PROGRAMMA: Trasformazione di alcune unità edilizie esistenti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Arretramento dei fronti edilizi lungo la Via Consiglio dei Sessanta e formazione di spazi porticati di uso pubblico.

ZONA R2 04

LOCALITA': Dogana (P.zza Tini - P.zza Enriquez)

PROGRAMMA: Ristrutturazione urbanistica e trasformazione edilizia unitaria dell'intero comparto, anche con eventuale abbassamento delle due corsie centrali della Superstrada (Trincea coperta). Realizzazione della tombinatura del fosso di Galazzano per la realizzazione di una nuova viabilità e nuovi parcheggi. Pedonalizzazione delle piazze e parcheggi sotterranei.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

Gruppo g) 1-4-5-8-9

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Gli edifici affacciati sulle piazze e sulla Superstrada dovranno prevedere in progetto la realizzazione di portici di uso pubblico.

ZONA R2 05

LOCALITA': Dogana (Via Cesare Cantu' - Via Guicciardini)

PROGRAMMA: Trasferimento della attività produttiva attualmente insediata, con sostituzione delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

ZONA R2 06

LOCALITA': Dogana (Via Giangi - Via Botta)

PROGRAMMA: Trasformazione anche con demolizione e ricostruzione delle unità edilizie esistenti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R2 07

LOCALITA': Dogana (Via Tre Settembre - Via Cesare Cantu')

PROGRAMMA: Trasferimento dell'attività produttiva attualmente insediata con sostituzione delle unità edilizie. Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità (incrocio Via Tre Settembre con Via C. Cantu').

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Il P.P. dovrà tendere a riqualificare architettonicamente i fronti edilizi lungo la Via A. Giangi.

ZONA R2 08

LOCALITA': Dogana (ex Titangres)

PROGRAMMA: Realizzazione di uno svincolo attrezzato tra la Via Tre Settembre e la Via Ca' Ragni/Consiglio dei Sessanta. Trasformazione anche con demolizione e ricostruzione delle unità edilizie con arretramento dei fronti lungo la Via Tre Settembre.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo c) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo g) 1-3-4-5-8-9

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Il P.P. dovrà tendere a riqualificare architettonicamente fronti edilizi lungo la Via degli Abati Olivieri.

ZONA R2 09

LOCALITA': Dogana (Via Tre Settembre - Via Saponaiia)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione con arretramento dei fronti edilizi lungo la Via Tre Settembre.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Realizzazione di parcheggi interrati o a quota stradale aperti e coperti, anche in deroga agli indici generali di computo della S.U. e dell'altezza.

ZONA R2 10

LOCALITA': Dogana (Via Tre Settembre)

PROGRAMMA: Realizzazione di una piazza pedonale con eventuale recupero dell'immobile esistente; realizzazione di un parcheggio interrato.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Accessi carrabili obbligati da Via Campolungo.

ZONA R2 11

LOCALITA': Dogana (Via Tre settembre - Via Ca' Ragni)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione; arretramento dei fronti edilizi lungo la Via Tre Settembre e la Via Ca' Ragni al fine di migliorare la viabilità (nuovo svincolo).

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: E' consentito ed auspicabile l'accorpamento delle unità edilizie, tramite convenzionamento.

ZONA R2 12

LOCALITA': Ponte Mellini (Via Ponte Mellini - Via Abate Stefano)

PROGRAMMA: Trasferimento delle attività produttive esistenti e sostituzione delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Il P.P. dovrà tendere a qualificare architettonicamente il fronte edilizio lungo la nuova strada di progetto.

ZONA R2 13

LOCALITA': Ponte Mellini (Stazione di servizio)

PROGRAMMA: Realizzazione di interventi di razionalizzazione della viabilità.

FUNZIONI AMMESSE: Conservazione della stazione di servizio.

Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R2 14

LOCALITA': Serravalle (Via M. Moretti)

PROGRAMMA: Trasferimento dell'unità produttiva esistente con sostituzione delle unità edilizie. Realizzazione di interventi e manufatti di miglioramento della viabilità e parcheggi.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R2 15

LOCALITA': Dogana - Ponte Mellini

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Il progetto dovrà prevedere idonei percorsi pedonali anche nella forma di portici ad uso pubblico.

ZONA R2 16

LOCALITA': Rancindello

PROGRAMMA: Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità.

E' consentito il mantenimento e la prosecuzione delle sole attività produttive esistenti.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R2 17

LOCALITA': Domagnano (Via Ornera)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione al fine di realizzare una maggiore disponibilità di parcheggio.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) 1-4-5-6-7-8-9-10-11-13

ZONA R2 18

LOCALITA': Tavolucci (Bivio per Valdragone)

PROGRAMMA: Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità di Tavolucci - Cailungo. Trasferimento delle attività produttive esistenti con sostituzione delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Arretramento dei fronti edilizi lungo la Via XXV Marzo.

ZONA R2 19

LOCALITA': Tavolucci (Via XXV Marzo - Via Sesta Gualdaria)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione. Realizzazione di interventi di miglioramento e razionalizzazione della viabilità (terza corsia della Via XXV Marzo) e conseguente regolamentazione degli accessi.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

Gruppo g) Tutte

ZONA R2 20

LOCALITA': Gualdicciolo (Confine)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti anche con demolizione e ricostruzione. Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità esistente attraverso il prolungamento Via Fabrizio da Montebello in adiacenza al Torrente San Marino fino al tratto iniziale di Via Rivo Fontanelle.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

Gruppo d) Tutte

Gruppo f) Tutte

Gruppo g) Tutte

ZONA R2 21

LOCALITA': Gualdicciolo (Via Rivo Fontanelle - Via Fabrizio da Montebello)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie esistenti.

Trasferimento delle attività industriali incompatibili con la residenza. E' consentito ed auspicabile l'accorpamento delle unità edilizie lungo la Via Rivo Fontanelle.

L'area di proprietà statale potrà avere un iter di p.p. a stralcio.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

Gruppo d) Tutte

Gruppo g) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Arretramento dai fronti edilizi con formazione di marciapiedi lungo Via Rivo Fontanelle.

ZONA R2 22

LOCALITA': Città (Piagge inferiori)

PROGRAMMA: Trasformazione urbanistica ed edilizia dell'intero comparto con possibili completamenti di unità residenziali.

Realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra Via dei Villanoviani e Via Ca' Giello.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-13

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Il P.P. dovrà prevedere indicazioni tipologiche per le unità residenziali di progetto che escludano forti sbancamenti sul lato a monte del pendio privilegiando gli affacci sul lato a valle.

ZONA R2 23

LOCALITA': Città (Via Bonaparte - Piazzale lo Stradone)

PROGRAMMA: Realizzazione di sistemi di risalita pedonale meccanizzata tra le quote di Via Bonaparte e Piazzale Stradone. Ristrutturazione dell'ex Ceramica Titano.

Trasformazione edilizia delle unità esistenti anche con demolizione e ricostruzione.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

Gruppo f) Tutte

Gruppo g) 1-4-8-9

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Messa in opera di opportune piantumazioni presso Via Ca' Giello.

ZONA R2 24

LOCALITA': Città (Cava degli Umbri - Teatro Turismo)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione, in particolare per quanto riguarda l'ex-garage Masi, per il quale è prescritta la destinazione a servizio pubblico. Possibile l'inserimento di attività terziarie particolarmente qualificate nell'area di Piazzale Gangi.

Realizzazione di un percorso pedonale di risalita meccanizzata.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

Gruppo f) Tutte

Gruppo g) 1-2-4-5-6-8-9

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Ripristino della continuità pedonale tra via Istriani e la piazzetta Marino Madroni. L'eventuale intervento in piazzale Giangi non deve prevedere volumi che superino la quota di viale Onofri.

ZONA R2 25

LOCALITA': Città (Via Giacomini)

PROGRAMMA: Trasformazione urbanistica ed edilizia dell'intero comparto anche con demolizione e ricostruzione delle unità edilizie.

Realizzazione di un percorso pedonale di risalita meccanizzata.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) 1-2-3-4-5-6-7-8-12-13

Gruppo g) 1-4-5-8-9

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: E' consentito ed auspicabile l'accorpamento delle unità edilizie. Il P.P. dovrà prevedere la realizzazione di spazi di percorso e di sosta lungo la Via G. Giacomini anche nella forma di portici ad uso pubblico.

ZONA R2 26

LOCALITA': Città (Ex Stazione)

PROGRAMMA: Trasformazione edilizia ed urbanistica dell'intero comparto.

Previsione di salita meccanizzata da via Cella Bella a via del Voltone.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-13

Gruppo f) Tutte

Gruppo g) 1-4-5-8-9

ZONA R2 27

LOCALITA': Murata centro

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione.
Realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità all'incrocio di Via del Serrone con la Via Sottomontana.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo b) 1-2-5

Gruppo c) Tutte

ZONA R2 28

LOCALITA': Fiorentino (Pianacci)

PROGRAMMA: Trasformazione delle unità edilizie anche con demolizione e ricostruzione favorendo l'accorpamento delle unità edilizie.

Realizzazione di interventi di miglioramento (allargamento) della viabilità in direzione di Monte Seghizzo.

Trasferimento delle attività produttive e sostituzione delle unità edilizie.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Arretramento dei fronti edilizi e realizzazione di marciapiedi e parcheggi lungo Via Impietrata.

ZONA R2 29

LOCALITA': Cerbaiola

PROGRAMMA: Ristrutturazione della viabilità con eventuale rotatoria, in esecuzione alla delibera N. 729 del 02.12.1991 della Commissione Urbanistica.

FUNZIONI AMMESSE: Gruppo a) Tutte

Gruppo c) Tutte

ALLEGATO "E"

AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E PER I SERVIZI A PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

N. LOCALITA' Sf/St (S1+S2)/St Ut

C101 Ca' Valentino 0.65 0.35 0.50

C102 Falciano 0.85 0.15 0.70

(Strada del Bargello)

C103 Falciano 0.80 0.20 0.70

(Via dei Paceri)

C104 Falciano 0.70 0.30 0.50

(Centro)

C105 Dogana Bassa 0.75 0.25 0.60

C106 Cinque Vie 0.80 0.20 0.50

C107 Ca' Ragni 0.60 0.40 0.60

(Nord)

C108 Ca' Ragni 0.60 0.40 0.60

(Sud)

C109 Ca' Mercato 0.65 0.35 0.40

C110 Ca' Marozzo 0.65 0.35 0.50

C111 Lesignano 0.70 0.30 0.50

C112 Fiorina 0.30 0.70 0.30

C113 Ranco 0.80 0.20 0.70

C114 Ca' Giannino 0.70 0.30 0.50

C115 Domagnano 0.85 0.15 0.50

(Via Cappa)

C116 Domagnano 0.70 0.30 0.50

(Via delle Tamerici)

C117 Domagnano 0.70 0.30 0.50

(Via dei Tigli)

C118 Cailungo 0.80 0.20 0.60

C119 Cailungo 0.80 0.20 0.60

Ospedale - obbligo di una fascia di
rispetto per eventuale

viabilita' Cailungo-Ventoso

C120 Cailungo 0.80 0.20 0.60

(Via Cibrario)

C121 Brandolina 0.40 0.60 0.40

C122 Ca' Bertone 0.65 0.35 0.40

C123 Ventoso 0.90 0.10 0.50

C124 Ca' Martino 0.85 0.15 0.60

C125 Acquaviva 0.75 0.25 0.50

C126 Gualdicciolo 0.70 0.30 0.50

(Via Nitella)

C127 Gualdicciolo 0.60 0.40 0.40

(Via del Genghettino)

C128 Valdragone 0.70 0.30 0.50

(Sud)

C129 Valdragone 0.80 0.20 0.50

(Centro)

C130 Valdragone 0.80 0.20 0.60

(Santa Maria)

C131 Santa Mustiola 0.70 0.30 0.60

C132 Murata 0.80 0.20 0.60

C133 Fiorentino 0.85 0.15 0.60

C134 Montegiardino 0.80 0.20 0.60

(Nord)

C135 Montegiardino 0.90 0.10 0.60

(Centro)

C136 Faetano 0.80 0.20 0.60

C137 Faetano 0.85 0.15 0.50

(La Croce)

C138 Faetano 0.90 0.10 0.60

(Calligaria)

C139 Chiesanuova 0.90 0.10 0.65

(Strada degli Anemoni)

C140 Chiesanuova 0.80 0.20 0.50